



Operazione Rif.PA n. 2025-25563/RER - Azioni e opportunità orientative, per la promozione del successo formativo e il contrasto alle povertà educative - Programma FSE+ – Priorità 3 Inclusione Sociale Obiettivo Specifico K – approvata in esito all’Invito di cui alla DGR 1239/2025



ELEMENTI MINIMI DELLA CONVENZIONE

tra

Città metropolitana di Bologna, nella qualità di Amministrazione precedente (d’ora in poi denominata “CMBO”), con sede legale in, rappresentata da, (C.F.:))

e

....., ETS, singolo o associato, con sede legale in, (P.IVA:), rappresentata da, (C.F.: /), in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, selezionato come partner per l’attuazione del progetto, definito ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione (di seguito denominato anche “Ente attuatore partner” o “EAP”)

....., ETS, singolo o associato, con sede legale in, (P.IVA:), rappresentata da, (C.F.: /), in qualità di Legale Rappresentante *pro tempore*, selezionato come partner per l’attuazione del progetto, definito ad esito della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione (di seguito denominato anche “Ente attuatore partner” o “EAP”).

* * *

Premesso che

la Città metropolitana di Bologna ha partecipato all’avviso regionale approvato con DGR. n. 1239 del 28/07/2025 “Avviso a presentare azioni e opportunità orientative, per la promozione del successo formativo e il contrasto alle povertà educative PR FSE+ 2021/2027 Priorità 4. Occupazione Giovanile – obiettivo specifico a) Priorità 3. Inclusione – obiettivo specifico k)”, in esecuzione dell’accordo di partenariato tra Città metropolitana, enti capofila e istituzioni scolastiche dei Distretti socio-sanitari e di istruzione di Appennino bolognese, Nuovo Circondario Imolese, Pianura Est, Pianura Ovest, Reno Lavino Samoggia, Savena Idice, Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola e Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G. M. Bertin” dell’ALMA Mater Università di Bologna per la sperimentazione di iniziative e opportunità di arricchimento dell’offerta educativa per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado;

con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in esecuzione della determina dirigenziale n. del, l’Amministrazione ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per

l'attivazione di un partenariato con ETS, mediante co-progettazione, ai sensi dell'art. 55 d. lgs. n. 117/2017, del DM n. 72/2021 e della legge regionale 3/2023, per la sperimentazione di iniziative e opportunità di arricchimento dell'offerta educativa per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado in risposta all' "Avviso pubblico DGR. N. 1239 del 28/07/2025 –Avviso a presentare azioni e opportunità orientative, per la promozione del successo formativo e il contrasto alle povertà educative PR FSE+ 2021/2027 Priorità 4. Occupazione Giovanile – obiettivo specifico a) Priorità 3. Inclusione – obiettivo specifico k)", Operazione RIF PA 2025-25563/RER, CODICE CUP C51I25000450009 FSE+ 3, approvata con DGR n. 2170 del 22.12.2025, CIG

Richiamati

- la determina dirigenziale n. del di avvio del procedimento;
- gli atti del procedimento.

Rilevato, infine, che

- il Tavolo di co-progettazione ha raccolto il consenso unanime degli ETS partecipanti, vista l'elaborazione delle proposte progettuali definitive (PPD) e l'esito positivo della valutazione effettuata dalla Commissione, e si può quindi procedere con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le parti, allegando il progetto definitivo (PD).

(in alternativa, ai sensi dell'Avviso)

- La Commissione ha valutato le proposte progettuali con conseguente individuazione degli ETS partner e, pertanto, si può procedere con la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione mediante il quale regolare i reciproci rapporti fra le parti, allegando il progetto definitivo (PD).

* * *

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – (Oggetto della convenzione)

Oggetto della convenzione, sottoscritta tra le parti, è la regolamentazione del rapporto di partenariato, finalizzato alla definizione condivisa del progetto esecutivo per la sperimentazione di iniziative e opportunità di arricchimento dell'offerta educativa per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Nello specifico, i servizi e gli interventi oggetto della presente convenzione sono i seguenti:

.....

Art. 2 - (Impegni degli Enti Attuatori Partner)

I documenti richiamati nella premessa, sebbene non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Gli EAP, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano a cooperare con la Città metropolitana di Bologna e con tutti gli altri enti, affinché le attività co-progettate siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato, garantendo in ogni caso l'omogeneità e l'unitarietà del progetto, presentato dalla

CMBO e ammesso a finanziamento regionale, che costituisce atto presupposto del progetto allegato alla presente convenzione.

In ragione di quanto precede, gli EAP assumono l'impegno di apportare ai servizi e agli interventi co-progettati le modifiche e le innovazioni, che saranno concordate nel corso del rapporto, anche a seguito dell'eventuale rimodulazione regionale delle attività e/o del finanziamento assegnato, al fine di assicurare la realizzazione delle attività di interesse generale, fermo restando quanto previsto dall'Avviso e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co-progettazione.

Gli EAP, inoltre, si impegnano¹ a:

- partecipare ai luoghi di pianificazione, coordinamento e sviluppo delle attività (cabine di regia distrettuali);
- partecipare attivamente alle attività di coordinamento dell'operazione, in base alle linee guida regionali ed all'organizzazione interna al partenariato;
- elaborare e fornire alla Città metropolitana di Bologna, nei tempi e modi concordati, le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- inviare alla Città metropolitana di Bologna, entro le scadenze stabilite e nei modi previsti, ogni altra documentazione che l'Ente finanziatore riterrà opportuno richiedere per la corretta esecuzione e/o la opportuna dimostrazione della buona gestione dell'operazione e relativa alle attività di monitoraggio e valutazione;
- svolgere le attività di rilevazione e valorizzazione degli indicatori di monitoraggio e risultato.

Art. 3 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha durata minima di xxxx mesi a partire dal momento della sua sottoscrizione, fino ad un periodo massimo di trentasei (36) mesi, sulla base di quanto stabilito dall'Avviso pubblicato da CMBO.

In particolare, con successivo atto integrativo alla presente Convenzione potranno essere realizzate le attività di interesse generale per un periodo successivo, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 (*Durata e risorse*) dell'Avviso e sulla base degli atti del procedimento di co-progettazione.

Resta inteso che il presente accordo cessa di produrre effetti giuridici in conseguenza di sopravvenute disposizioni, legislative e regolamentari, statali e regionali, nonché del venir meno del finanziamento regionale.

Art. 4 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

Per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti dall'Avviso, l'Amministrazione procedente mette a disposizione dell'EAP i seguenti apporti, quali somme oggetto di trasferimento, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e ss.: € 865.550,00 a titolo di contributi economici complessivi, derivanti da contributo regionale, nella seguente distribuzione ...

L'importo complessivo degli apporti messi a disposizione dall'Amministrazione è gestito da EAP SELEZIONATI, che ne curano la gestione amministrativa, la destinazione e il relativo monitoraggio nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione.

¹ Come previsto dall'art.4 dell'Accordo di partenariato per la sperimentazione di iniziative e opportunità di arricchimento dell'offerta educativa per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di primo grado, in esecuzione del quale la Città metropolitana di Bologna ha partecipato all'avviso regionale approvato con DGR. n. 1239 del 28/07/2025.

Le parti procedono all'eventuale incremento delle risorse, anche a seguito di partecipazioni a bandi ed avvisi pubblicati da soggetti terzi, e, dunque, delle attività oggetto di convenzione, fino al 100% dell'importo complessivo indicato nel piano economico di progetto, senza che questo venga considerato modifica sostanziale del progetto, come meglio stabilito nell'Avviso pubblicato dalla Città metropolitana di Bologna.

Eventuali ulteriori forme di finanziamento suddette, reperite successivamente, saranno gestite dal partenariato previo accordo formale con l'Amministrazione precedente, nelle modalità e nell'ambito delle attività di interesse generale indicate nella proposta progettuale e meglio declinata nel progetto definitivo (PD).

Per realizzare i servizi e gli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, ecc, operanti a qualunque titolo), e finanziarie [indicare importo].

Art. 5 – (Risorse umane adibite alle attività di Progetto)

Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti nel Progetto Definitivo (PD) approvato dall'Amministrazione precedente. (Allegato n. __)

Il personale degli EAP, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

Il Responsabile del Progetto, individuato nell'ambito della procedura di co-progettazione sarà, unitamente ai Legali Rappresentanti degli EAP, il referente per i rapporti tra i partner, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci e collaborerà alle modalità di vigilanza e controllo attuate dall'Amministrazione precedente nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso e dalla presente convenzione.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Ente attuatore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia. L'Ente attuatore si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di diritto del lavoro, compreso l'art. 25 bis - Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro - del DPR 313/2002.

Gli EAP sono tenuti a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente l'Amministrazione precedente.

Art. 6 – (Assicurazioni)

A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione precedente, gli EAP, provvedono alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente accordo.

Gli EAP sono responsabili civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Amministrazione precedente è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente convenzione.

Art. 7 – (Divieto di cessione)

È vietato cedere, anche parzialmente, la presente Convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all'Amministrazione precedente.

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli EAP assumono l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare all'Amministrazione le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Ai fini del presente atto non costituisce cessione vietata della convenzione la sostituzione di uno o più componenti dell'ATS costituita [eventuale] e/o l'integrazione di quest'ultima da parte di nuovi ETS, a condizione che:

- a) le modifiche sopra richiamate siano state previamente autorizzate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia – Romagna, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 1298/2015. Il mancato riscontro espresso entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta è da intendersi quale silenzio rigetto;
- b) le modifiche rispondono alla salvaguardia dell'interesse generale relativo all'attuazione della convenzione sulla base di ragioni obiettive qualificate, debitamente rappresentate dagli ETS richiedenti;
- c) le modifiche in ogni caso non siano la conseguenza della volontà di eludere il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità e quello della parità di trattamento.

Art. 8 – (Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione)

L'Amministrazione precedente assicura il monitoraggio sulle attività svolte dagli EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto ai servizi e agli interventi oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico degli EAP, i quali sono tenuti ad apportare le variazioni richieste, ove non eccessivamente onerose, irragionevoli e sproporzionate e a segnalare senza indugio all'Amministrazione eventuali elementi di criticità rilevati.

A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al comma 1, potrà essere riconvocato il Tavolo di co-progettazione per definire quanto necessario e/o utile. Per le eventuali modifiche, non essenziali, si applica l'art. 11 della L. n. 241/90 e ss.mm.

Art. 9 – (Rendicontazione e verifica dei risultati attesi)

Gli EAP, si impegnano a seguire le modalità e gli strumenti di rendicontazione e verifica delle attività e dei risultati attesi concordati con l'Amministrazione precedente conseguenti alle prescrizioni della Regione Emilia – Romagna e a norma della DGR. 1298/2015.

Il contributo sarà erogato a fronte di una rendicontazione tecnica ed economica a costi reali delle spese sostenute, puntualmente documentate e tracciate; non sono previste opzioni di semplificazione dei costi.

Il contributo sarà erogato a consuntivo, previo controllo della documentazione tecnica e finanziaria, a seguito di presentazione di domanda di rimborso periodica, concordata con l'Amministrazione precedente.

La spesa dovrà essere adeguatamente documentata, a norma della DGR 1298/2015 che disciplina la programmazione, gestione e rendicontazione delle attività formative. Qualora non lo fosse, la spesa sarà decurtata e non sarà possibile procedere all'erogazione del contributo complessivo.

Non sono ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto. Tutte le spese di progetto dovranno essere rendicontate, presentando la copia dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati.

Art. 10 – (Trattamento dei dati personali)

Gli EAP si impegnano a consentire il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii.

I dati saranno trattati e conservati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione e per la durata della medesima, nonché per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, oltreché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo.

In particolare, i dati potranno essere comunicati alla Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo previste dai Regolamenti UE, nonché ad Autorità di Controllo nazionali ed europee nell'ambito delle loro attività istituzionali.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

Gli EAP, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari allo svolgimento delle attività.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previsti dalla normativa sopra citata.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/67.

In relazione all'esecuzione delle attività di cui alla presente convenzione l'Amministrazione procedente e gli EAP sono titolari autonomi del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 par. 1, n. 7 e dell'art. 24 del predetto Regolamento UE.

Le parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dati personali di rispettiva competenza, si impegnano a garantire e a far osservare ai propri operatori la massima riservatezza nei confronti delle informazioni relative agli utenti conosciute o acquisite, direttamente o indirettamente, nell'espletamento delle attività oggetto della presente co-progettazione, anche oltre al termine di durata della medesima.

Art. 11 – (Mancata attuazione, parziale o totale, della Convenzione)

Qualora siano accertate irregolarità o inadempimenti rispetto alle attività di cui alla presente Convenzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad una decurtazione – dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che gli EAP potranno produrre entro giorni dalla data di ricezione

della contestazione – rapportata sia alla rilevanza del comportamento e/o dell'irregolarità sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività sia all'entità del contributo.

In caso di espletamento di attività con modalità non conformi a quelle previste dalla presente convenzione e a quelle che gli EAP si sono impegnati ad eseguire così come risultanti dal progetto definitivo, la decurtazione inciderà sull'entità del contributo dovuto da minimo a massimo per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

L'Amministrazione procedente adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Le comunicazioni tra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC, agli indirizzi indicati da ciascuna.

Art. 12 – (Decadenza e risoluzione della Convenzione)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., la presente Convenzione può essere risolta dall'Amministrazione procedente, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempimento degli impegni assunti.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'EAP o, se associato, ad uno degli EAP ovvero in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'EAP;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- mancata realizzazione dell'attività di cui alla presente convenzione ovvero difformità sostanziale nella sua realizzazione rispetto a quanto previsto nel Progetto definitivo approvato;
- frode perpetrata a danno dell'Amministrazione procedente dall'EAP o, se associato, da uno degli ETS partner;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l'Amministrazione procedente.

Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione procedente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – (Rinvii normativi)

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al contenuto dell'Avviso di indizione della procedura di co-progettazione, nonché alle norme richiamate in Premessa dall'Avviso.

Art. 14 – (Controversie)

Le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'attuazione del presente accordo per espressa e concorde volontà delle Parti saranno devolute al foro esclusivo di Bologna.

Art. 15 – (Registrazione)

Tutte le eventuali spese relative alla presente convenzione sono a carico degli EAP.

Art. 16 – (Allegati)

Allegato n. __

Allegato n. __

[Da ultimo, la convenzione richiederà l'approvazione espressa, mediante specifica sottoscrizione, in relazione alle clausole vessatorie o che prevedano comunque effetti sul rapporto di collaborazione]

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Luogo data

Per l'Amministrazione procedente

Per gli Enti attuatori partner

.....

.....